

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 1848)

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dell'Industria e del Commercio**

(ANDREOTTI)

di concerto col **Ministro di Grazia e Giustizia**

(REALE)

col **Ministro delle Finanze**

(PRETI)

col **Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

e col **Ministro del Bilancio**

(PIERACCINI)

NELLA SEDUTA DEL 21 SETTEMBRE 1966

Modificazioni alla legge 15 settembre 1964, n. 755,  
sulla regolamentazione della vendita a rate

ONOREVOLI SENATORI. — In ordine all'applicazione di alcune norme sulla regolamentazione della vendita a rate, sono sorti alcuni problemi e perplessità, la cui soluzione appare quanto mai opportuna e necessaria, al fine di rendere la disciplina di cui trattasi maggiormente rispondente agli scopi che la legge in questione ha inteso perseguire.

Nell'articolo 1 del presente provvedimento è stabilito che le parole « effettuate da imprenditori commerciali » di cui al primo

comma dell'articolo 1 della legge n. 755, sono sostituite dalle parole « da chiunque effettuate ».

Tale norma tende a risolvere una grave questione, derivante dalla constatazione che, in base al testo ora in vigore, le vendite a rate non effettuate da « imprenditori commerciali » risulterebbero escluse dalla regolamentazione. Ciò aggrava particolarmente il noto problema delle vendite extra commerciali, e cioè delle vendite effettuate da vari Enti e sodalizi non muniti di licen-

za di commercio. In tali casi, infatti, si giungerebbe — secondo la norma attuale — a rendere lecite a detti enti forme di vendita rateale non consentite alle imprese commerciali. Il fatto che gli enti in questione non possano vendere al pubblico, ma soltanto ai propri aderenti o dipendenti, non elimina la gravità del lamentato inconveniente, specie se si considera che una grande massa di consumatori avrebbe titolo per rifornirsi presso uno o più enti ora sottratti alla disciplina sulle vendite a rate.

Altri gravi inconvenienti sono sorti nell'applicazione del primo comma dell'articolo 2 della legge che impone l'obbligo della forma scritta per i contratti di vendita rateale. Infatti, in base alle norme vigenti tali contratti sarebbero soggetti alla registrazione e al pagamento della relativa imposta con notevole aggravio per l'acquirente. Onde eliminare tale onere per la normalità dei casi, si ritiene, in proposito, opportuno stabilire espressamente che i contratti aventi per oggetto la vendita rateale dei beni previsti dalla legge n. 755, debbono essere assoggettati alle disposizioni sulla registrazio-

ne, solo in caso d'uso. In tal senso dispone l'articolo 2 del disegno di legge, con norma la cui formulazione è allineata su quella degli articoli 44 e 45 della tabella all. D) al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269.

Dal punto di vista fiscale non possono essere sollevate obiezioni a tale norma, in quanto la legge sulla vendita a rate non ha avuto e non ha scopi fiscali e la nuova norma che si propone non tende a introdurre una qualsiasi esenzione da oneri in precedenza previsti. In altri termini, la situazione sarebbe esattamente riportata a quella esistente prima dell'emanazione della legge sulla vendita a rate, in modo che tale legge non implichi per il commercio e il consumo formalità e oneri diversi da quelli da essa espressamente voluti e previsti.

Con l'articolo 3 si è voluto limitare ai soli imprenditori commerciali, che abbiano violato le disposizioni della legge 15 settembre 1964, n. 755, l'applicazione della pena accessoria della sospensione dall'esercizio dell'attività commerciale, perchè una tale sanzione si giustifica solo se rivolta a coloro che esercitano professionalmente un'attività commerciale.

**DISEGNO DI LEGGE**  
—

## Art. 1.

Le parole: « effettuate da imprenditori commerciali » contenute nel primo comma dell'articolo 1 della legge 15 settembre 1964, n. 755, sono sostituite dalle seguenti: « da chiunque effettuate ».

## Art. 2.

L'imposta di registro sui contratti stipulati mediante scrittura privata non autenticata o per corrispondenza commerciale dagli imprenditori commerciali ai sensi dell'articolo 2, primo comma, della legge 15 settembre 1964, n. 755, è dovuta solo in caso d'uso.

## Art. 3.

La pena accessoria della sospensione dall'esercizio dell'attività commerciale per una durata non inferiore a 15 giorni nè superiore a due anni, prevista dall'articolo 5 della legge 15 settembre 1964, n. 755, può essere inflitta solo al venditore che sia imprenditore commerciale.